



PNRR - Investimento 2.2 "Task force digitalizzazione, monitoraggio e performance" della M1C1
Sub-investimento 2.2.1: "Assistenza tecnica a livello centrale e locale del PNRR" – CUP: H11B21007650006
S.01 - Consulenza tecnica e supporto specialistico agli enti locali del territorio interessati nell'elaborazione di
pareri e altra documentazione utile a fini istruttori

SENTENZE

Regione del Veneto

Direzione Semplificazione normativa e procedimentale

AMBITO: IMPIANTI FER – SCIA

TAR Piemonte, sez. II, 4 maggio 2026, n. 994: presentazione di PAS per impianto assoggettato ad AU: la PAS è ascrivibile al regime della SCIA, non al silenzio assenso - la mancata adozione del provvedimento inibitorio entro 30 giorni non consolida la PAS illegittima e non sostituisce il titolo mancante - art. 15, co. 2 d.lgs. 190/2024: la disciplina transitoria si applica solo ai procedimenti di AU non a PAS

Il TAR Piemonte si trova a decidere su una controversia relativa a una istanza di procedura abilitativa semplificata (PAS) presentata da una Società per la realizzazione di un impianto che, invece, secondo il Comune era assoggettato ad autorizzazione unica. La Società lamentava la tardività dell'intervento comunale, invocando l'intervenuto consolidamento degli effetti della PAS per mancata adozione del provvedimento inibitorio entro il termine di 30 giorni dalla presentazione della pratica.

Il TAR respinge il ricorso, innanzitutto, chiarendo che la PAS è ascrivibile al *genus* della SCIA, e conseguentemente deve essere qualificata come atto soggettivamente ed oggettivamente privato che, al decorso del termine di legge di 30 giorni dalla presentazione non si traduce in un vero e proprio provvedimento di accoglimento tacito, come nel caso del silenzio assenso, bensì determina solo l'effetto di rendere una determinata attività privata lecita. Infatti, mentre il silenzio assenso risponde a una *ratio* di semplificazione amministrativa, la SCIA è una vera e propria liberalizzazione, con conseguente fuoriuscita dell'attività privata dal regime amministrativo.



Di conseguenza, proprio l'assimilazione della PAS al regime della SCIA esclude che la sua presentazione per una tipologia di intervento che, in realtà, è assoggettata ad autorizzazione unica, possa far conseguire al dichiarante il titolo abilitativo. E questo sebbene nel caso concreto, sia mancata l'adozione di un provvedimento inibitorio del Comune nei 30 giorni successivi, come previsto dalla legge. L'assimilazione della PAS alla SCIA comporta, infatti, che essa possa legittimare un intervento in assenza del tempestivo intervento inibitorio del Comune solo a condizione che esso rientri tra quelli per i quali la normativa prevede la realizzabilità tramite PAS. Laddove, invece, come nel caso concreto, l'intervento progettato sia assoggettato a un titolo autorizzatorio, l'amministrazione ha la possibilità di intervenire in ogni momento in autotutela, ricorrendone i presupposti, in quanto si configura un intervento abusivo. Secondo il Giudice, *“non può ammettersi che un intervento assoggettato ad autorizzazione unica e mai autorizzato dall'ente competente possa essere eseguito sfruttando, per così dire, il mancato tempestivo intervento inibitorio da parte di un ente incompetente al quale sia stata erroneamente presentata una PAS.”* Peraltro, l'assoggettabilità di un intervento al regime della PAS o dell'AU determina anche uno spostamento della competenza tra enti pubblici (comunale, nel primo caso, statale, regionale o provinciale, nel secondo caso).

La ditta aveva, poi, eccepito la non applicabilità delle disposizioni del d.lgs. 190/2024 al proprio intervento in quanto il relativo art. 15, comma 2 faceva salva l'applicazione della disciplina previgente per le procedure in corso al momento della sua entrata in vigore (30 dicembre 2024). La sentenza chiarisce che la disciplina transitoria citata riguarda solo le procedure già avviate per le quali sia stata compiuta a tale data la verifica della completezza della documentazione presentata, ma solo con riferimento ai procedimenti di AU e non anche nel caso di PAS. La sentenza precisa, infine, che, quando vi sia una discontinuità tra due previsioni normative succedutesi nel tempo, come nel caso concreto - ove in precedenza per la localizzazione dell'intervento era sufficiente che il progetto ricadesse *“all'interno di aree ove sono situati impianti industriali”*, mentre ora occorre che lo stesso si sviluppi *“esclusivamente all'interno del perimetro di impianti industriali”* - deve trovare applicazione la nuova disciplina che ha una portata maggiormente restrittiva.

[Consulta la sentenza](#)